



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2113

Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

Indice

1. DDL S. 2113 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2113	4

1. DDL S. 2113 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2113
XVIII Legislatura

Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

Iter

3 marzo 2021: da assegnare

Successione delle letture parlamentari

S.2113

da assegnare

Iniziativa Parlamentare

[Francesco Mollame](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Matteo Mantero](#) ([Misto](#)), [Loredana De Petris](#) ([Misto, Liberi e Uguali](#)), [Marco Croatti](#) ([M5S](#)),
[Virginia La Mura](#) ([Misto](#)), [Paola Nugnes](#) ([Misto, Liberi e Uguali](#)), [Mattia Crucioli](#) ([Misto](#)),
[Gisella Naturale](#) ([M5S](#)), [Fabrizio Trentacoste](#) ([M5S](#)), [Gianluca Ferrara](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **3 marzo 2021**; annunciato nella seduta n. 302 del 3 marzo 2021.

Classificazione TESEO

CANAPA INDIANA , PRODUZIONE AGRICOLA

Classificazione provvisoria

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2113

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2113

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MOLLAME**, **MANTERO**, **DE PETRIS**, **CROATTI**, **LA MURA**, **NUGNES**, **CRUCIOLI**, **NATURALE**, **TRENTACOSTE** e **FERRARA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 2021

Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge incide sull'attuale formulazione della legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, mediante precipue modifiche dell'articolato.

All'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1), - incidente sull'articolo 2, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 - è disposto che dalla canapa coltivata è possibile ottenere coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento.

Al comma 1, lettera *a*), numero 2), del medesimo articolo 1 - in sostituzione dell'attuale formulazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 - è disposto che l'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Al comma 1, lettera *b*), numero 1), dell'articolo 1 - in sostituzione dell'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 - è disposto che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.

Al comma 1, lettera *b*), numero 2), - in modifica dell'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 3, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 - è disposta la soppressione delle parole « in pieno campo ».

Dunque, considerata la detta soppressione, nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto individuato dalle autorità competenti, le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni provenienti da colture - non ulteriormente definite se in pieno campo o meno - ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC delle varietà di canapa, sono quelle stabilite ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.

Al comma 1, lettera *b*), numero 3), - in sostituzione dell'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 7, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 - è disposto che il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. È altresì esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto.

Al comma 1, lettera *b*), numero 4), dopo l'articolo 4, comma 7, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, è

aggiunto un ulteriore comma che precisa che i semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati e gli oli non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Al comma 1, lettera *c*), sempre dell'articolo 1, - in modifica dell'attuale formulazione dell'articolo 6, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 - è disposto che una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata alla promozione della ricerca, della selezione e della registrazione di nuove varietà di canapa atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.

Al comma 1, lettera *d*), dopo l'articolo 9, comma 1, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono aggiunti due ulteriori commi. Il primo (*1-bis*) che stabilisce che, fatto salvo quanto già disposto in tema di contenuto minimo delle informazioni dei prodotti destinati al consumatore, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati e oli, commercializzati sul territorio nazionale, debbano riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative: *a*) alla quantità di THC contenuto; *b*) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto; *c*) all'eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea; *d*) al Paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea; *e*) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza. Il secondo comma (*1-ter*) precisa che con decreto del Ministero della salute, adottato previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito l'Istituto superiore di sanità, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui all'aggiunto comma *1-bis*. Nelle more dell'adozione del decreto è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti e dei preparati di cui all'aggiunto comma *1-bis*.

L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera *g*) è aggiunta la seguente:

« *g-bis*) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »;

b) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelievi e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività

giudiziarie »;

2) al comma 3, le parole: « in pieno campo » sono soppresse e le parole: « tetraidrocannabinolo (THC) » sono sostituite dalla seguente: « THC »;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni impiantate nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e dei prodotti derivati dalla canapa di cui all'articolo 2 possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto »;

4) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 »;

c) all'articolo 6, comma 2, le parole: « al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « a promuovere la ricerca, la selezione e la registrazione di nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento »;

d) all'articolo 9, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

a) alla quantità di THC contenuto;

b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;

c) all'eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

d) al Paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;

e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.

1-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-bis ».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

